



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 1

Data 09/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 CDS

L'anno duemiladiciassette, questo giorno nove del mese di gennaio alle ore 14:30, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- dalla data 1° luglio 2016 le funzioni di Polizia locale ed amministrativa già esercitate dai Comuni di Castel D'Aiano, Marzabotto e Vergato sono state trasferite all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- l'art. 208 del Codice della Strada in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5 bis, testualmente recita:

“4. comma”:

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

5. comma

Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5.bis

La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,”;

Visto l'art. 142 del medesimo codice della strada, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, testualmente recita:

12-bis

I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20/06/2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento per ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 22/03/1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter

Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater

Ciascun ente locale trasmette in via telematica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei

confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.”

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 t.u.e.l.;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DESTINARE, ai sensi e per gli effetti di cui al vigente art.208 del Codice della Strada, fatti salvi eventuali maggiori stanziamenti, la somma di €. 78.210, pari al 50% dell'importo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del C.D.S., detratto il relativo FCDE, alle seguenti finalità:

comma 4 lett. a) <i>per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade</i>	€ 27.000,00
Comma 4 lett. b) <i>Per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12</i>	€ 3.597,51
Comma 4 lett. c) <i>ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.</i>	€ 11.000,00
Comma 5 <i>Ad altri interventi necessari per il funzionamento del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale</i>	€ 20.460,00
Comma 5 bis. <i>Per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187</i>	€ 16.152,49
Totale	€ 78.210,00

DI DESTINARE, ai sensi e per gli effetti di cui al vigente art.208 del Codice della Strada, fatti salvi eventuali maggiori stanziamenti, la somma di €. 182.081,00 pari al 50% dell'importo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate a mezzi di apparecchiature automatiche, detratto il relativo FCDE, alle seguenti finalità e con riferimento ai seguenti capitoli di spesa:

comma 4 lett. a) <i>interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade</i>	€ 45.520,00
Comma 4 lett. b) <i>potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12</i>	€ 45.520,00

<p>Comma 4 lett. c) <i>ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.</i></p>	<p>€ 91.040,00</p>
--	---------------------------

DESTINARE ex Art. 142 commi 12-bis. 12ter e 12 quater del Codice della strada la somma del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni sul superamento dei limiti della velocità agli Enti proprietari delle strade.

DARE ATTO:

- che le somme sopra citate saranno assegnate al Servizio Intercomunale di Polizia Municipale e suddivise a titolo di spesa fra i Comuni aderenti secondo le modalità previste dall'atto convenzionale.
- Che gli interventi di manutenzione delle strade e delle aree di circolazione saranno attuati dall'Ente proprietario delle strade che provvederà alla rendicontazione entro il mese di aprile dell'anno successivo al fine della successiva trasmissione al competente Ministero.

DI DICHIARARE con separata ed autonoma votazione unanime palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 1/2017**

**OGGETTO: SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE: DESTINAZIONE
PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART.
208 CDS**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.